



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 7595/I/CPGT

Delibera n.835/2024

Il Consiglio nella seduta del 28.05.2024, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere M.I. ROMANO;

richiamata la delibera consiliare n. 765 del 07/05/2024 con la quale è stato esitato l'interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 Presidenti di Sezione e n. 8 Vicepresidenti di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno;**

vista la nota acquisita al protocollo d'ufficio con il n. 7595 del 14/05/2024, con la quale il VPS dott. **Alessandro CAPUTO**, già applicato, con delibera n. 620 del 09/05/2023, presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno**, ha presentato domanda di partecipazione alla già menzionata procedura di interpello per la carica di Vicepresidente di Sezione, unitamente al nullaosta rilasciato dal PC della Corte di appartenenza;

considerato che, all'esito della procedura di interpello sopra richiamata, **sono stati coperti solo n. 6 dei totali n. 8 posti da Vicepresidenti richiesti dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno** e che, pertanto, considerate le preminenti esigenze di copertura di organico rappresentate da quest'ultima, l'anzidetta istanza può trovare accoglimento e il dott. **Alessandro CAPUTO** può essere applicato come VPS, **a decorrere dal 10/06/2024** e per una durata di 12 mesi non prorogabili;

visto l'art.24 del D.lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

in parziale rettifica della **Delibera consiliare n. 765 del 07/05/2024**, l'applicazione in via non esclusiva del dott. **Alessandro CAPUTO** nella qualifica di VPS presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno**, **a decorrere dal 10/06/2024** e per una durata di 12 mesi non prorogabili.

Rimane invariato quanto disposto con la delibera n. 765/2024 per quanto agli altri componenti applicati ed alla decorrenza di tali applicazioni.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

All'applicato non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1